

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2002, n. 2

**“Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 ‘Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali’ “.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 “Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali” è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- b) il collegamento funzionale tra le tipologie di

cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, N. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;

- c) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa”.

**Art. 2**

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21, sono inseriti i seguenti periodi:

“Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui all'articolo 2, comma 3 bis, saranno iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso l'Assessorato regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata all'articolo 2, comma 3 bis, lettera a), al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381”.

2. La prima alinea del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 è così sostituita:
 

“- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o nell'altra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 3 bis dell'articolo 2. Per le cooperative sociali a scopo plurimo, di cui all'articolo 2, comma 3 bis, lo statuto sociale deve prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381”.

La presente legge sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, 11 febbraio 2002

RAFFAELE FITTO